


Distribuzione di utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata – art. 167, co. 10; 47, co. 4 e 89, co. 3, Dpr. 917 del 1986

Disciplina applicabile a decorrere dal periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** (art. 13, D. lgs. 142 del 2018).

Marco Piazza

Tassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata


3 domande:



Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata»

D1: Gli utili provengono da un soggetto a fiscalità privilegiata?

Art. 47-bis, co 1, TUIR (circ. 35/E del 2016, par. 3.1)



Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata» Definizioni

Art. 47, co. 4 e 89. co 3, TUIR

Provenienza circ. 35/E del 2016, par. 3.1

- La sostituzione del termine «**distribuiti**» con il termine «**provenienti**» dovuta al D. lgs. 223 del 2006 si evitano triangolazioni sui dividendi che consentano ai soci residenti in Italia di percepire utili, detassati negli ordinamenti di produzione, attraverso la partecipazione in società interposte (c.d. conduit), localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata (circ. 35/E del 2016, par. 3.1).
- Nell'attuale formulazione degli articoli 47 e 89 del Tuir, la nozione di provenienza è circoscritta entro un perimetro definito che prevede:
 - una partecipazione diretta, anche se non di controllo, nella società assoggettata al regime fiscale privilegiato, ovvero
 - una partecipazione indiretta, anche non di controllo, in quest'ultima, attraverso l'esercizio del controllo su una società interposta localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario.

Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata»

Definizioni

Art. 47-bis, co 1, lett a) e b), TUIR

Imprese a regime fiscale privilegiato

Sono quelle localizzate in Stati o territori, **diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo:**

Tax rate effettivo

a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2 (disciplina CFC), da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, se il tax rate effettivo è inferiore al 50% del tax rate virtuale domestico

Tax rate nominale

a) altrimenti, se il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di **regimi speciali** che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata»

Definizioni

Art. 47-bis, co 1, lett a) e b), TUIR

Tax rate nominale

Ai fini del confronto, occorre considerare:

- (i) lato Italia, l'aliquota IRES vigente escludendo le relative addizionali e tenendo conto dell'IRAP (circolare n. 35/E del 04.08.2016, par. 3.1.1);
- (ii) lato estero, le locali imposte sui redditi (facendo riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni – qualora esistente) nonché quelle di natura identica o analoga)

Se lo Stato estero prevede un'imposizione progressiva, a scaglioni o per detrazione occorre utilizzare l'aliquota dello Stato estero corrispondente a un imponibile di un milione di euro (circolare n. 35/E del 04.08.2016, p. 21).

Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata»

Definizioni

Art. 47-bis, co 1, lett a) e b), TUIR

Principio di diritto 9 del 2021

il principio di diritto, richiamando la circolare n. 35/E/2016, ricorda che, per individuare l'aliquota nominale degli Stati esteri è possibile consultare i siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure la banca dati dell'OCSE, il sito della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali. Al riguardo, si evidenzia che la consultazione, in particolare, della banca dati dell'OCSE⁽¹⁾ - indicata nel documento di prassi in commento - porta alla rilevazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società (i.e. corporate income tax) vigenti nei vari Paesi.

⁽¹⁾ indirizzo citato nel principio di diritto rimanda al sito [http:// stats.oecd.org](http://stats.oecd.org). La tabella da consultare dovrebbe essere quella che si ottiene seguendo il percorso *Public Sector, Taxation and Market Regulation/Taxation/Corporate Tax Statistic/Statutory Corporate Income Tax Rates* (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT). All'interno di usare la colonna *Corporate Income Tax*.

Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata»

Definizioni

Art. 47-bis, co 1, lett. b), TUIR


Regimi speciali

- I regimi fiscali sono «speciali» quando:
 - non sono applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato,
 - siano fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite
 - e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti **prevalente**, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata» Il test nel tempo

Art. 47-bis, co 1, lett. a) e b), TUIR

**Modifiche
normative
e di attività
nel tempo**



Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata»

Stratificazione delle riserve

Art. 1, comma 1008, legge 205 del 2017

**Presunzione sulla
distribuzione degli
utili
«Galleggiamento»**

- L'art. 1, co. 1008, l. 205 del 2017 stabilisce che ai fini del comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato" (v. Assonime, circ. 15 del 2018, par. 2.6.3; e circ. 15 del 2019, par. 2.1 – cosiddetto «principio di galleggiamento»)

**Utili non
privilegiati
distribuiti
attraverso società
privilegiata**

- Non è chiaro se mantengano la natura non privilegiata o diventino privilegiati (Assonime, circ. 15 del 2019, pag. 22) . Il principio di diritto n. 18 del 2019 potrebbe avvalorare l'interpretazione meno favorevole

Nozione di «utile proveniente da Paese a fiscalità privilegiata» Stratificazione delle riserve

Art. 1, comma 1008, legge 205 del 2017

Utili prodotti attraverso stabile organizzazione in regime privilegiato


- Il **principio di diritto 18 del 2019** non prende in considerazione il comma 1008 citato nel caso di ricostruzione degli utili distribuiti da una partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato con stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato. In tal caso occorre trattare autonomamente gli utili prodotti dalla partecipata direttamente rispetto a quelli prodotti dalla stabile organizzazione. Si applicano i chiarimenti previsti dalla Risoluzione n. 144/E del 2017.

Utili prodotti attraverso stabile organizzazione a tassazione ordinaria di soggetto privilegiato

- Il **principio di diritto 18 del 2019** afferma che nell'ipotesi in cui la partecipata sia qualificabile come entità residente in un paese a regime fiscale privilegiato, in quanto in tal caso tutti gli utili da essa prodotti si considerano derivanti da un'entità "black list", a prescindere dal fatto che la stabile organizzazione sia localizzata o meno in un paese a fiscalità privilegiata.
- Questa interpretazione è criticata dall'Assonime nella circolare 15 del 2019, pag. 23.

Tassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata

3 domande:



Utili già imputati per trasparenza

D2: Sono già stati imputati per trasparenza al soggetto residente?

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

Non imponibilità degli utili formati con redditi già tassati per trasparenza

- Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata anche nei periodi d'imposta precedenti.
- Nella bozza di circolare sulla CFC in consultazione, l'Agencia, revocando la prassi precedente, precisa che la parte di utili non assoggettata a tassazione in capo al socio è solo quella che ha effettivamente concorrono alla formazione del reddito tassato per trasparenza. Si crea un basket di utili della CFC tassati per trasparenza che costituisce una sorta di "franchigia" all'interno della quale gli utili successivamente distribuiti dalla CFC non dovranno scontare (di nuovo) l'imposizione in capo al partecipante residente.
- Nell'ipotesi in cui la quota dell'utile della CFC di un dato anno riferibile al soggetto partecipante risulti superiore (per effetto di variazioni in diminuzione) rispetto al corrispondente reddito imputato per trasparenza, l'eccedenza sconterà l'imposizione ordinaria riguardante i dividendi cosiddetti "white" (e.g., nella misura del 26% nel caso in cui il partecipante sia persona fisica, ovvero mediante l'applicazione dell'aliquota IRES sulla quota imponibile del 5% del dividendo stesso, sussistendo le condizioni di cui all'art. 89 del TUIR).

Utili già imputati per trasparenza

D2: Sono già stati imputati per trasparenza al soggetto residente?

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

Credito d'imposta sui dividendi

- Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante, **riferibili agli utili** (di norma si tratta di ritenute sui dividendi) **che non concorrono alla formazione del reddito** – in quanto già tassati per trasparenza - costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, nel regime CFC.
- Il monitoraggio di questo genere di credito d'imposta (diretto) avviene nel quadro RS (non nel quadro CE) della dichiarazione dei redditi che contiene un prospetto finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.
- Le istruzioni al quadro RS contenute nel fascicolo 3 della dichiarazione persone fisiche precisano che il prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Utili già imputati per trasparenza

D2: Sono già stati imputati per trasparenza al soggetto residente?

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

Esempio: Socio persona fisica residente non imprenditore

Periodo d'imposta N ₀	Regime previgente		Regime vigente		Periodo d'imposta N ₁	Regime previgente		Regime vigente	
Utile lordo della CFC	1.000		1.000		Utile netto distribuito (non concorre a formare il reddito)		900		900
Imposte pagate all'estero dalla CFC ⁽¹⁾	-100		-100		Ritenuta estera sull'utile	10%	-90		-90
Utile netto della CFC		900		900	Ammontare che non concorre a formare il reddito		900		700
Quadro FC					Ammontare che concorre a formare il reddito		0		200
Utile netto della CFC	900		900		Imposta sostitutiva	26%			-52
Variazioni in aumento	200		200		(C) Ritenuta estera sull'utile soggetto a tassazione separata		-90		-70
Variazioni in diminuzione	-400		-400		Credito per imposte estere sugli utili (art. 167, co 10, Tuir) ⁽³⁾		76		70
Reddito soggetto a tassazione separata		700		700					
(A) Tassazione separata (aliquota media >24%) ⁽²⁾	25,14%	-176		-176					
(B) Credito d'imposta sui redditi (art. 167, co. 9, Tuir) ⁽³⁾		100		100					
Imposta netta		-76		-76					

⁽¹⁾ a titolo definitivo prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno N₀

⁽²⁾ scomputato nel quadro RM

⁽³⁾ minore fra C e (A - B), scomputato nel quadro RN

Totale imposte pagate all'estero e in Italia

	Regime previgente			Regime vigente		
	All'estero	In Italia	Totale	All'estero	In Italia	Totale
Nel periodo N ₀ sui redditi della CFC	100	176	276	100	176	276
Nel periodo N ₁ sugli utili distribuiti	90	-76	14	90	-18	72
	190	100	290	190	158	348

Utili già imputati per trasparenza

D2: Sono già stati imputati per trasparenza al soggetto residente?

Art. 167, co 10, TUIR, art. 3, comma 4, Dm. 429 del 2001

Partecipazione indiretta

- In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti (v. istruzioni quadro RS, rigo 75, casella 4), la non imponibilità si applica agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato (art. 3, co. 4 Dm. 429 del 2001); in tal caso occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tale ultimo soggetto dopo la data di delibera di distribuzione del soggetto estero controllato.

Utili già imputati per trasparenza

D2: Sono già stati imputati per trasparenza al soggetto residente?

Art. 3, comma 5, Dm. 429 del 2001


Incremento del costo della partecipazione

Articolo 3, co. 5 del Dm. 429 del 2001,

- Il costo delle partecipazioni nell'impresa, società o ente non **residente è aumentato** dei redditi imputati per trasparenza al possessore delle partecipazioni e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti. Si tratta di tecnica analoga a quella che si utilizza per il calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipanti in società di persone. Serve per evitare una doppia imposizione economica in caso di cessione della partecipazione secondo lo spirito che, ha guidato la regola della non tassabilità degli utili distribuiti dalla CFC (art. 167, comma 10 del Tuir).

Tassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata

3 domande:



Esimente

D3: E' possibile dimostrare, sin dal primo periodo di possesso, che dalla partecipazione, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a regime privilegiato?

Art. 5, co. 3 Dm. 429 del 2001; Circolare 35/E del 2016, par. 1.3; circolare 51/E del 2010

Casistica

**V. anche
Risposta
n. 254 del
17 luglio
2019 e
Principio
di diritto
n. 20 del
2018**

- L'esimente opera quando la partecipata:
 - è residente in Paese a fiscalità privilegiata, ma oltre il 75 per cento dei suoi redditi sono prodotti in Stati o territori non privilegiati (ad esempio, mediante una stabile organizzazione o in virtù del possesso di cespiti immobilizzati, localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata) e sono ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza godere di regimi speciali ; oppure
 - pur avendo la sede legale in un Paese a fiscalità privilegiata, svolge esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato, nel quale i redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione, senza godere di regimi speciali; oppure
 - è residente in un Paese a fiscalità ordinaria, senza godere di regimi speciali, ma opera in un ordinamento fiscale privilegiato, mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.

Esimente

D3: E' possibile dimostrare, sin dal primo periodo di possesso, che dalla partecipazione, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a regime privilegiato?

Art. 5, co. 3 Dm. 429 del 2001; Circolare 35/E del 2016, par. 1.3; circolare 51/E del 2010

Esimente basata sulla dimostrazione che l'investimento non ha generato un significativo risparmio d'imposta

- L'esimente può essere soddisfatta **anche dimostrando che l'investimento non ha dato origine a un significativo risparmio d'imposta**, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della CFC.
- In particolare, si tratta di dimostrare che **il carico fiscale è almeno pari al 50 per cento** di quello che sarebbe stato scontato laddove la controllata fosse stata residente in Italia. Verificandosi questa condizione, non si riscontrano intenti o effetti elusivi che possano aver determinato l'investimento estero e quindi si può disapplicare la tassazione integrale dell'utile distribuito.

Esimente

D3: E' possibile dimostrare, sin dal primo periodo di possesso, che dalla partecipazione, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Paesi a regime privilegiato?


Art. 5, co. 3 Dm. 429 del 2001; Circolare 35/E del 2016, par. 1.3; circolare 51/E del 2010

Esimente basata sulla dimostrazione che l'investimento non ha generato u significativo risparmio d'imposta

- La dimostrazione dell'esimente presuppone che il tax rate effettivo estero venga preliminarmente confrontato con l'aliquota nominale italiana, **data dalla sommatoria dell'aliquota IRES e dell'aliquota ordinaria IRAP**. Se il tax rate estero risulta superiore al 50 per cento dell'aliquota nominale italiana, così determinata, l'esimente si considera dimostrata.
- Nell'eventualità in cui dal confronto risulti, invece, un'imposizione effettiva estera inferiore alla metà di quella italiana, la sussistenza dell'esimente può essere comunque provata attraverso **il raffronto con l'imposizione che la controllata avrebbe effettivamente scontato qualora fosse stata residente in Italia (tax rate virtuale domestico)**. L'esimente si considera dimostrata quando il tax rate effettivo è superiore al 50 per cento del tax rate virtuale domestico.

Tassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata

3 domande:



Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 89. co 3, TUIR (Art. 1, comma 1009, legge di bilancio 2018)

Semipex solo per le società di capitali e gli enti commerciali

- Gli utili provenienti da società estere a regime fiscale privilegiato concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (**cosiddetta prima esimente di cui all'articolo 47-bis, comma 2, lettera a**). Lo scopo della norma è attenuare la doppia imposizione economica perché l'utile distribuito potrebbe essere stato assoggettato ad imposta sulle società nello Stato estero.
- Questa disposizione si applica a tutti gli utili provenienti direttamente o indirettamente da società estere a fiscalità (**anche non controllate**; v. Assonime, circolare 15 del 2018, par. par. 2.6) **purché erogati a società di capitali ed enti commerciali**.
- **Non si applica alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali** (l'articolo 59 del Testo unico richiama l'articolo 47 e non l'articolo 89, TUIR).

Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 89. co 3, TUIR (Art. 1, comma 1009, legge di bilancio 2018)

**Semipex solo
per le società di
capitali e gli enti
commerciali
Assonime,
circolare 20 del
2021, pag. 12**

- L'Assonime avverte che in un criticabile interpello inedito, l'Agenzia avrebbe negato il riconoscimento della *semipex* in un caso in cui la sussistenza dell'esimente dello svolgimento dell'attività economica effettiva da parte della controllata estera risultava verificata solamente nel periodo di formazione dell'utile, ma non anche in quello di relativa distribuzione.

Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 47, co. 4 e 89. co 3, TUIR

Credito d'imposta indiretto

- Ove sia dimostrato che il soggetto controllato a fiscalità privilegiata svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (**cosiddetta prima esimente di cui all'articolo 47-bis, comma 2, lettera a)** per gli utili da esso provenienti è riconosciuto, **al soggetto controllante** residente, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
- Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo.
- Questa disposizione si applica solo agli utili provenienti direttamente da soggetti esteri a fiscalità privilegiata **controllati**.
- **Si applica anche alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali** (l'articolo 59 del Testo unico richiama l'articolo 47 e non l'articolo 89, TUIR).
- Nei confronti delle società di capitali ed enti commerciali il credito d'imposta indiretto **è proporzionato alla quota imponibile degli utili (50%)**

Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 47, co. 4 e 89. co 3, TUIR

Liquidazione del credito d'imposta indiretto

- Il credito d'imposta indiretto **viene liquidato nel quadro CE** della dichiarazione dei redditi unitamente ad eventuali crediti d'imposta diretti (superata la risoluzione 108/E del 2016).

Compresenza di credito d'imposta diretto e indiretto

- Le istruzioni pongono l'attenzione sul fatto che ove il contribuente abbia contemporaneamente conseguito utili derivanti da partecipazioni società controllate localizzate in un Paese a fiscalità privilegiata e prodotto – nello stesso Paese – altri redditi tassati, i rispettivi crediti d'imposta (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta ex art. 165 del TUIR) sono calcolati cumulativamente, in un unico rigo della Sezione II-A del quadro CE. Ai fini del calcolo:
 - l'ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate all'estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate (che per il credito d'imposta indiretto spettante alle società di capitali ed enti commerciali) vanno considerate in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti);
 - il numeratore del rapporto per il calcolo del limite dell'imposta italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all'estero e della quota imponibile degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate.

Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 47, co. 4 e 89. co 3, TUIR

Credito d'imposta indiretto

- La circolare 35/E del 2016, pag. 72 precisa che, per la spettanza del credito d'imposta indiretto, «la sussistenza della prima esimente deve ricorrere sia nel periodo d'imposta in cui gli utili sono stati realizzati dalla società controllata estera, sia nel periodo d'imposta, eventualmente successivo, in cui sono distribuiti e tassati in capo al socio (con fruizione del credito indiretto)».
- Come osserva l'Assonime nella circolare 15 del 2019 a pag. 25, la condizione che l'esimente sussista anche nell'esercizio della distribuzione non è prevista dalla legge.
- Sempre per l'Assonime (circ. cit., pag. 26) vi è il rischio che la tesi restrittiva sopra esposta venga estesa anche all'istituto della semi-pex.

Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 47, co. 4 e 89. co 3, TUIR

Minipex e credito d'imposta indiretto
Esempio con gestione italiana in utile
(adattato l'esempio a pag. 75 della circolare 35/E del 2016).

		Partecipazione in CFC con esimente commercialità	
		Società estera partecipata	Società italiana
A	Reddito società estera a regime privilegiato	10.000	
B	Aliquota imposta società in capo alla società estera		
C	Imposte società in capo alla CFC (A x B)	6%	600
D	Dividendo (A-C)		9.400
E	Aliquota ritenuta estera sui dividendi della CFC		10%
F	Ritenuta estera sui dividendi della CFC (D x E)		940
G	Dividendo imponibile nella holding italiana (50% di D)		50% 4.700
H	Credito d'imposta indiretto (50% di C)		50% 300
I	Altri redditi/perdite d'impresa della società italiana		
J	Imponibile Ires (G + H+I)		5.000
K	Ires (24% di J)		24% 1.200
L	Credito d'imposta indiretto (H)		300
M	Imposta estera sui dividendi - limite % art. 165, co 10 [(G+H)/D]		53%
N	Imposta estera sui dividendi - limite art. 165, co 10 (M x E)		500
O	Totale imposta estera		800
P	Rapporto fra reddito prodotto all'estero e imponibile complessivo (G+H)/J <1		100%
Q	Limite imposta italiana K x O		1.200
R	Limite imposta netta italiana (K; v. circolare 35/E del 2016, pag. 76)		1.200
R	Tax credit spettante (minore fra N P ed R)		800
Tassazione in Italia			400

Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 47, co. 4 e 89. co 3, TUIR

Minipex e credito d'imposta indiretto
Esempio con gestione italiana in perdita
(adattato l'esempio a pag. 75 della circolare 35/E del 2016).

Partecipazione in CFC con esimente commercialità		
	Società estera partecipata	Società italiana
A	Reddito società estera a regime privilegiato	10.000
B	Aliquota imposta società in capo alla società estera	
C	Imposte società in capo alla CFC (A x B)	6% 600
D	Dividendo (A-C)	9.400
E	Aliquota ritenuta estera sui dividendi della CFC	10%
F	Ritenuta estera sui dividendi della CFC (D x E)	940
G	Dividendo imponibile nella holding italiana (50% di D)	50% 4.700
H	Credito d'imposta indiretto (50% di C)	50% 300
I	Altri redditi/perdite d'impresa della società italiana	-4.800
J	Imponibile Ires (G+H+I)	200
K	Ires (24% di J)	24% 48
L	Credito d'imposta indiretto (H)	300
M	Imposta estera sui dividendi - limite % art. 165, co 10 [(G+H)/D]	53%
N	Imposta estera sui dividendi - limite art. 165, co 10 (M x E)	500
O	Totale imposta estera	800
P	Rapporto fra reddito prodotto all'estero e imponibile complessivo (G+H)/J < 1	100%
Q	Limite imposta italiana K x O	48
R	Limite imposta netta italiana (K; v. circolare 35/E del 2016, pag. 76)	48
S	Tax credit spettante minore fra N, Q e R)	48
Tassazione in Italia		0

Tassazione integrale dell'utile proveniente da soggetto a fiscalità privilegiata

Art. 47, co. 4 e 89. co 3, TUIR

Credito d'imposta indiretto omesso

- Anche questa norma ha lo scopo di attenuare la doppia imposizione economica l'utile distribuito potrebbe essere stato assoggettato ad imposta sulle società nello Stato estero.
- Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.